



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 14/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 8 agosto 2013, n. 118

Aggiornamento elenco personale idoneo allo svolgimento delle raccolte di sangue svolte direttamente dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue - Integrazione Determinine Dirigenziali n. 119/2012 e n. 6/2013.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica n. 240 del 19.10.2009.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, il Dirigente dello stesso Ufficio riceve la seguente relazione:

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano, nella seduta del 20 marzo 2008, ha sancito l'Accordo recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (Repertorio Atti n. 115/CSR).

Detto Accordo, riveniente dal rispetto dell'articolo 6, comma 1, lett. B) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219, prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue per consentire la loro partecipazione alle attività trasfusionali nonché l'importo dei relativi contributi associativi, anche nel caso di svolgimento delle raccolte di sangue da parte delle citate

Associazioni.

La Legge del 21 ottobre 2005, n.219 prevede all'art. 7, comma 4, che "le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale".

Fermo restando la responsabilità sanitaria, tecnica ed organizzativa del DIMT territorialmente competente e fatti salvi i criteri di qualità e certificazione richiesti per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti (Accordo Stato Regioni - Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recepito con D.G.R. n. 132 del 31/01/2011) la Giunta Regionale con deliberazione n. 1882 del 06/09/2011 ha approvato il progetto di formazione del personale medico, infermieristico, tecnico e ausiliario addetto alle raccolte di sangue gestite direttamente dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue.

Il suddetto progetto di formazione approvato dal Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (come da verbale n. 3/2010 della riunione del 21 ottobre 2010, agli atti di questo ufficio) ha previsto all'art. 6 " Registro del personale " l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori risultati idonei a seguito dello svolgimento del suddetto corso di formazione da svolgersi presso le Aziende sanitarie della Regione Puglia.

Con nota prot. n. 2012/0165645 del 15/11/2012 il Direttore Generale della Asl di Lecce ha trasmesso i nominativi del personale idoneo allo svolgimento delle raccolte di sangue associative distinte per figure professionali (medici, infermieri e tecnici sanitari di laboratorio biomedico), per cui si è provveduto ad istituire il relativo elenco con Determine Dirigenziali n. 119 del 27/11/2012 e n.6 del 24/01/2013.

Successivamente, con nota prot. n. 37447 del 28/05/2013, il Direttore Generale della Asl di Brindisi ha comunicato la conclusione del previsto corso di formazione ed ha trasmesso i nominativi del personale idoneo allo svolgimento delle raccolte di sangue associative distinte per figure professionali (medici, infermieri e tecnici sanitari di laboratorio biomedico), per cui occorre aggiornare l'Elenco di cui all'Allegato A delle Determine dirigenziali n. 119/2012 e n. 6/2013, riproponendolo integralmente con l'aggiunta dei nominativi, così come comunicati dallo stesso Direttore Generale, indicati nell'Allegato n. 1 che, composto di n. 3 (tre) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il personale idoneo individuato nel citato allegato elenco, prima di essere incaricato dall'Associazione e Federazione dei Donatori di Sangue, è tenuto a presentare all'Azienda Sanitaria interessata e al Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT) l'autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la non sussistenza di alcun tipo di rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue dovranno comunicare al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) i nominativi del personale di cui intendano avvalersi per lo svolgimento delle raccolte di sangue ed il citato Dipartimento dovrà fornire mensilmente il relativo elenco al Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), per le opportune verifiche.

Si ribadisce, inoltre, che le recenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39 dell'8/04/2013, rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", nonché quelle di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", hanno confermato, in via generale e di principio, la vigenza della disciplina delle incompatibilità prevista per tutti i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.

In particolare, ancora, l'art. 53 del Testo Unico, ha rinviato la trattazione della materia a quanto disposto dall'art. 4, c. 7, L. n. 412 del 30.12.91 che recita: "Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare

conflitto di interessi con lo stesso.... Omissis”.

Sezione adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001,n.28 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato:

1. di aggiornare l'Elenco di cui all'Allegato A delle Determine dirigenziali n. 119/2012 e n.6/2013, riproponendolo integralmente con l'aggiunta dei nominativi del personale idoneo allo svolgimento delle raccolte associative, così come comunicati dal Direttore Generale della Asl di Brindisi, di cui all'Allegato n. 1 che, composto di n. 3 (tre) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ribadire quanto evidenziato dalle recenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39 dell'8/04/2013, rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", nonché dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", che hanno confermato, in via generale e di principio, la vigenza della disciplina delle incompatibilità prevista per tutti i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno;

3. di evidenziare che l'art.53 del Testo Unico ha rinviato la trattazione della materia a quanto disposto dall'art. 4, c. 7, L. n. 412 del 30.12.91 che recita: "Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.... Omissis”;

4. di disporre che il personale idoneo, individuato nell'allegato elenco, prima di essere incaricato dall'Associazione e Federazione dei Donatori di Sangue, presenti all'Azienda Sanitaria interessata e al Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT) l'autocertificazione, ai sensi del DPR n.

445/2000, attestante la non sussistenza di alcun tipo di rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale;

5. di disporre che le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue comunichino al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMIT) i nominativi del personale di cui intendano avvalersi per lo svolgimento delle raccolte di sangue ed il citato Dipartimento fornisca mensilmente il relativo elenco al Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), per le opportune verifiche;

6. di considerare non definitivo detto elenco, in attesa che le altre Aziende Sanitarie Locali forniscano i nominativi del personale a conclusione del previsto corso di formazione per l' idoneità allo svolgimento delle raccolte di sangue associative;

7. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio PAOS - Ufficio n. 3, ai Direttori generali delle ASL, Aziende ospedaliere ed IRCCS, nonché alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica/all'Albo Telematico;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;

Il presente atto, composto da n° 11 facciate compresi gli allegati, è adottato in originale.

Il Dirigente d'Ufficio
Vito Parisi